



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 680 del 06/08/2025

**Oggetto: : Approvazione convenzione con l'Università LUM Giuseppe Degennaro con sede legale in Casamassima (BA), per lo svolgimento di attività di tirocini curriculari da parte degli studenti iscritti a Master Sanitari previsti nell'Ateneo presso le strutture dell'Asl VCO. Durata triennale dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti.**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL  
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



## IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

**Premesso che**, con pec acquisita in arrivo al prot. 52361/25 del 01/08/2025, l'Università LUM Giuseppe Degennaro con sede legale in Casamassima (BA), richiedeva a questa Azienda la stipula di una convenzione al fine dello svolgimento di Tirocini Formativi e di Orientamento ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n.196 e D.M. 25/03/1998 n.142, per gli studenti iscritti ai Master Universitari presenti all'Ateneo

**Visto** l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consente alle Università la stipula di specifiche convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative;

**Vista** la Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;

**Considerato che**, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le Università, come previsto all'art. 18, comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento sulla base di apposite convenzioni, presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

**Visto** il testo della convenzione proposto dall'Università in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimento, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'Università.

**Rilevato che** come stabilito nel testo della Convenzione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, la stessa avrà validità di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti;

**Dato atto** che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.



**Visti** gli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'intesa tre Regioni, Università e SSN.

**Atteso che** il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ✚ l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:

"Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome."

- ✚ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- ✚ Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

**Vista** la Circolare Regione Piemonte prot. n. 23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n. 10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

**Rilevato** pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

**Procede** ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con l'Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima, secondo il testo definito nell'allegato alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



## **DELIBERA**

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con l'Università LUM Giuseppe Degennaro con sede legale in Casamassima (BA), per lo svolgimento di attività di tirocini curriculari da parte degli studenti iscritti a Master Sanitari previsti nell'Ateneo presso le strutture dell'Asl VCO ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 e art. 1 D.M. 25/03/1998 n. 142, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla sottoscrizione di entrambe le parti.
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
  - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
  - Il numero degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio è previsto dalla DGR 22/12/2017 n. 85-6277 e dalla Convenzione e comunque riguarda le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
  - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1999



## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI TIPO CURRICULARE

### TRA

#### *SOGGETTO PROMOTORE*

L'**Università LUM Giuseppe Degennaro**, con sede legale in Casamassima (BA), alla S.S. 100 Km 18, cap 70010, codice fiscale 93135780729, rappresentata nella presente Convenzione dal Prof. Francesco Manfredi, nato a Milano il 26/08/1970, giusta delega del 29/09/2020,

### E

#### *SOGGETTO OSPITANTE*

**ASL VCO** con sede legale in Omegna (VB), alla Via Mazzini, 117, cap 28887, Codice Fiscale 0063488033 rappresentato dal Dott. Francesco Cattel nato a Torino (TO) il 24/09/1973 nella sua qualità di Direttore Generale Legale Rappresentante,

di seguito, se congiuntamente, "le Parti";

### PREMESSO CHE

- i. l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consente alle Università la stipula di specifiche convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative;
- ii. la Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- iii. al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le Università, come previsto all'art. 18, comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento sulla base di apposite convenzioni, presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- iv. in materia di tirocini formativi curricolari, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con D.M. del 25 marzo 1998, n. 142;
- v. il D.M. 509/99 conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative, tra cui quelle volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al citato D.M. del 25 marzo 1998, n. 142;
- vi. la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto "Tirocini di formazione e di orientamento", fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle Pubbliche Amministrazioni
- vii. le Parti intendono porre in essere e realizzare tirocini di tipo curriculare;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 - Soggetti ed oggetto della Convenzione**

1. Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del Soggetto Promotore, studenti iscritti ai Master Universitari, d'ora in avanti denominati collettivamente "Tirocinante" per lo svolgimento di un *tirocinio curriculare*.
2. Il tirocinio attivato con la presente Convenzione ha natura di *tirocinio curriculare* con applicazione delle disposizioni di cui alla nota del Ministero del Lavoro n. 4746 del 14/02/2007.

### **Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio**

1. Il tirocinio curriculare, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto gli obiettivi formativi indicati nel Progetto Formativo Individuale di cui al successivo art. 3.
2. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro ed il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

### **Art. 3 - Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività svolte dal tirocinante sono seguite e verificate dal tutor designato dal Soggetto Promotore e dal tutor aziendale incaricato dal Soggetto Ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni, previa comunicazione alle Parti interessate (tirocinante e Soggetto Promotore o Soggetto Ospitante).
2. Il tutor del Soggetto Promotore elabora, d'intesa con il tutor del Soggetto Ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del Soggetto Ospitante è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

### **Art. 4 - Progetto Formativo Individuale**

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante predispongono un Progetto Formativo Individuale contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor aziendale e del tutor indicato dall'ente promotore;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza del tirocinante nella sede del Soggetto Ospitante;
- d) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli obblighi del tirocinante di cui al successivo art. 8;
- f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

### **Art. 5 - Durata e sospensione del tirocinio**

1. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti Formativi Individuali e non potrà comunque avere una durata superiore a sei mesi.

2. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
3. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.
4. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
5. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del Soggetto Ospitante e al tutor del Soggetto Promotore. Il tirocinio può essere interrotto Dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.
6. Al termine del tirocinio il Soggetto Promotore, sulla base di quanto rilevato dal proprio tutor e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio di riferimento.

#### **Art. 6 - Garanzie assicurative e comunicazioni**

1. Il Soggetto Promotore provvede ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni su lavoro presso l'INAIL (posizione n. 10263735-57), nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile (n. polizza: 450215975 - Generali Italia S.p.A.). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante ma rientranti nel progetto formativo.
- 2 In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Promotore, su segnalazione del Soggetto Ospitante, si impegna a darne tempestiva comunicazione agli istituti assicurativi entro i termini previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 7 - Obblighi del Soggetto Ospitante**

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- a) far svolgere al tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio curriculare;
- b) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto Ospitante e dei processi produttivi;
- c) designare il tutor aziendale incaricato di seguire il tirocinante e di attestare i risultati del tirocinio.
- d) segnalare prontamente al Soggetto Promotore i sinistri che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio.

#### **Art. 8 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma, 1 lett. a), del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
  - i. formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore;



- ii. formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto Ospitante;
- b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08, a carico del Soggetto Ospitante;
- c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08, a carico del Soggetto Ospitante.

2. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.

### **Art. 9 - Obblighi del tirocinante**

Le Parti concordano che, durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### **Art. 10 - Indennità di partecipazione**

I tirocini attivati ai sensi della presente Convenzione non comportano l’attribuzione di alcuna indennità di partecipazione in favore del tirocinante.

### **Art. 11 - Oneri finanziari e rimborsi**

La realizzazione dei tirocini attivati ai sensi della presente Convenzione non comporta a carico del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore alcun onere finanziario, né richiesta alcuna da parte di qualsivoglia delle Parti di somme a qualsiasi titolo, neanche di rimborso spese.

### **Art. 12 - Ulteriori forme di collaborazione: agevolazioni economiche**

1. La LUM riconoscerà ai dipendenti del Soggetto Ospitante e ai loro familiari (nel seguito, collettivamente “I beneficiari”) una riduzione del 10% in ordine ai costi di una eventuale iscrizione ai Master universitari frontali attivati dalla stessa Università, diretti sia alla formazione di profili professionali ad alta competenza nel settore sanitario e alla costituzione di uno specifico ruolo manageriale nell’ambito della sanità, che a completare il livello di preparazione universitaria attraverso l’assunzione di conoscenze specialistiche.
2. La LUM riconoscerà, altresì, un esonero totale per l’iscrizione ad un Master universitario ove, nell’ambito di un anno accademico, risultino iscritti ad un percorso formativo post laurea dell’Università LUM cinque (5) dei sopra indicati beneficiari. In tal caso, sarà cura del Soggetto Ospitante di indicare e comunicare, espressamente e preventivamente, alla LUM i nominativi di coloro che beneficeranno dell’esonero.

### **Articolo 13 - Utilizzo del logo**

1. Il Soggetto Ospitante attribuisce al Soggetto Promotore il diritto di utilizzare il proprio logo sul materiale promozionale riferito all’offerta formativa postgraduate del Soggetto Promotore che sarà prodotto in formato cartaceo e digitale e la cui diffusione potrà avvenire sui vari canali di informazione che saranno attivati.
2. Il Soggetto Ospitante autorizza altresì il Soggetto Promotore a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la presente Convenzione.

3. L'utilizzo del logo della LUM da parte del Soggetto Ospitante è subordinato alla valutazione dell'uso richiesto e sarà concesso previa autorizzazione scritta da parte della LUM.

#### **Art. 14 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni rinnovabili tacitamente per egual periodo e così di seguito, salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti entro 60 giorni dalla scadenza, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo.

#### **Art. 15 - Recesso**

1. Ciascuna delle Parti può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio Progetto Formativo Individuale;
- b) qualora il Soggetto Ospitante non rispetti i contenuti del Progetto Formativo Individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

2. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

#### **Art. 16 - Protezione dei dati personali**

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, le Parti opereranno in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 101/2018 e ss. mm. e ii.. Per i trattamenti e/o la conoscenza dei dati personali da parte dei tirocinanti, o altri soggetti coinvolti, le responsabilità e gli adempimenti resteranno in capo ai singoli titolari, in base alle sedi dei singoli trattamenti.

#### **Art. 17 - Foro competente**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Bari.

#### **Art. 18 - Imposta di bollo e registrazione**

1. Per quanto attiene all'imposta di bollo, l'art. 1, comma 731, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" ha esteso l'esenzione dall'imposta di bollo per le convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, anche per l'anno 2022.

2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **Art. 19 - Norme finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

2. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Per il “Soggetto Promotore”

**Università LUM**

Per delega del Presidente del C.d.A.

Prof. Francesco Manfredi

---

Per il “Soggetto Ospitante”

**ASL VCO**

Il Legale Rappresentante

Dott. Francesco Cattel

---